

**DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE DI COMITATO TERRITORIALE DI PRIMO GRADO DEL CSI SASSARI, CON RIFERIMENTO AL COMUNICATO PUBBLICATO IN DATA 09/01/2025, COMUNICATO N. 13.**

**PREMESSO CHE**

**Parte coinvolta: B.S. (ASD 100% Super Depor)**

**PREMESSO**

- che con provvedimento del 9.01.25 l'atleta era sospeso in via cautelare in attesa della sua audizione personale;
- che l'audizione si svolgeva in data 30/01/25;
- che questa Commissione riteneva opportuno disporre, d'ufficio, ulteriori indagini e perciò acquisiva il verbale di audizione di un ulteriore atleta e altra persona presente ai fatti;
- che l'atleta non contestava gli insulti nei confronti dell'ufficiale di gara (punto c del provvedimento di sospensione) e ammetteva di aver detto "*invece di prendertela con una creatura prenditela con me*", condotta inquadabile come condotta gravemente intimidatoria nei confronti dell'Ufficiale di Gara (punto b del provvedimento di sospensione);
- che l'atleta negava, invece, di aver mai toccato l'arbitro (punto a);
- che, sentito nuovamente a chiarimenti l'arbitro, questi ha precisato ulteriormente che il Sig. B.S. è stato particolarmente "*aggressivo*" e che, testualmente, "*in rapida successione prima mi ha dato un colpo, intendo dire che mi ha stretto con la mano all'altezza del petto, poi mi ha stretto il polso e a quel punto lo allontanavo con la mano. B.S. si è giustificato dicendo che stava difendendo F.L., sostenendo che gli avessi messo le mani addosso, cosa assolutamente non vera; anche lui mi minacciava che mi avrebbe cercato al di fuori dell'aspetto calcistico*";
- in effetti, anche dall'audizione dell'atleta è emerso che vi è stato un suo intervento (sebbene non nei termini descritti dall'Arbitro) a difesa del più giovane compagno F.L.;
- in mancanza di memorie / prove offerte dall'atleta / dalla società di appartenenza, e dovendo inevitabilmente darsi preminenza al contenuto del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, la condotta dell'atleta ora esaminata deve qualificarsi come episodio

di violenza nei confronti dell'ufficiale di gara, seppure con danni minimi alla persona, per la quale è, in teoria, prevista una sanzione minima di 12 giornate effettive di squalifica;

- deve poi sottolinearsi che nella deposizione dell'atleta è emerso che l'arbitro avrebbe partecipato al terzo tempo e che avrebbe mangiato un piatto di pasta al sugo e bevuto birra; questa Commissione ha inteso sentire nuovamente l'arbitro, altro atleta e altra persona presente ai fatti ed è invece emerso che l'arbitro si è limitato a bere acqua da una bottiglietta e a prendere un caffè; ciò inficia la complessiva credibilità della deposizione e impedisce alla Commissione di attribuire alla stessa un peso maggiore rispetto al contenuto del referto arbitrale;

- questa Commissione ritiene però plausibile, alla luce dell'audizione del Sig. B.S., che sul punto è apparso credibile e sincero, che tale condotta dell'atleta sia stata posta in essere nella convinzione (non rileva che fosse fondata o meno) che il suo compagno avesse subito un grave torto; appare cioè credibile che, sebbene con eccesso censurabile, l'atleta abbia agito "per reazione ad un fatto ingiusto"; ciò integra una circostanza attenuante che diminuisce la sanzione in una misura che si ritiene equo quantificare in 1/3 della sanzione base (cioè 4 giornate);

#### **P.Q.M.**

La Commissione Territoriale Giudicante commina all'atleta B.S. la sanzione di 12 giornate effettive di squalifica di cui:

- 2 per espressioni offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara;
- 2 per condotta gravemente intimidatoria nei confronti dell'Ufficiale di Gara;
- 8 per episodio di violenza nei confronti dell'Ufficiale di Gara con danni minimi alla persona, attenuate dall'aver agito in reazione ad un fatto ingiusto.

In merito alla posizione del tesserato F.L.: non avendo risposto alla convocazione per l'audizione, verrà reiterato l'invito; in caso di ulteriore mancata presentazione, si deciderà senza l'audizione dell'atleta.

La Commissione Territoriale Giudicante

Sassari, lì 01.02.2025